

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 APRILE 1990

Presidenza del Presidente **BERNARDI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» (1940)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 7 e <i>passim</i>
NIEDDU (DC), relatore alla Commissione ...	2, 6
PATRIARCA(DC)	8
PETRONIO, sottosegretario di Stato per i trasporti	2, 6
SANESI (MSI-DN)	8
SENESI (PCI)	8
ULIANICH (Sin-Ind.)	8

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» (1940)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 28 marzo, nel corso della quale il senatore Nieddu ha svolto la sua relazione e la Commissione ha ritenuto opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

Dichiaro aperta la discussione generale, e poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

NIEDDU, relatore alla Commissione. Signor Presidente, come i colleghi presenti ricorderanno, al termine della discussione sul disegno di legge in titolo in sede di Comitato ristretto si stabilì di avere un incontro con le organizzazioni sindacali, incontro che queste ultime avevano sollecitato per poterci illustrare alcuni emendamenti da esse elaborati. Insieme alla collega Senesi, alla presenza del rappresentante del Governo, abbiamo incontrato tali organizzazioni sindacali ed abbiamo assunto l'orientamento, dopo aver valutato gli emendamenti che ci venivano presentati, di accogliere soltanto quello che prevede l'aumento dal 40 al 60 per cento delle aliquote di pensionabilità delle indennità di controllo, di volo, tecniche-amministrative e delle indennità professionali per il personale dirigente. Tale emendamento è accoglibile in quanto l'onere che esso comporta è abbondantemente coperto dalle disponibilità indicate nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento legislativo.

Abbiamo al contrario ritenuto di non fare nostri, come Comitato ristretto, gli altri emendamenti che ci sono stati sottoposti in quanto mancavano di copertura e perchè'avrebbero certamente prodotto degli effetti di trascinamento nei riguardi di altre categorie.

PETRONIO, sottosegretario di Stato per i trasporti. Signor Presidente, ritengo di dover aderire all'impostazione che al provvedimento ha dato il relatore, senatore Nieddu, che ringrazio per l'accortezza e la rapidità con la quale ha affrontato i problemi posti dal provvedimento medesimo. Si tratta di una normativa molto attesa che servirà a regolamentare in maniera definitiva il problema delle pensioni di un numero notevole di dipendenti - quelli dell'Azienda autonoma di assistenza al volo - i quali in questi ultimi mesi, anche a causa della

precarietà della loro posizione pensionabile, hanno promosso alcuni scioperi ed altri hanno dichiarato di volerne indire.

In questo senso esprimo la soddisfazione del Governo per il fatto che quest'oggi si giungerà, con ogni probabilità, all'approvazione del disegno di legge il cui testo è stato predisposto di concerto con il Ministero del lavoro e con quello della funzione pubblica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che sono arrivati alla Presidenza i pareri della 1^a, della 11^a e della 12^a Commissione, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo e si tratta in tutti e tre i casi di pareri favorevoli. Non è invece arrivato il parere della 5^a Commissione permanente, ma ricordo che, a norma di Regolamento, decorsi i quindici giorni previsti si può procedere anche in assenza di tale parere. Secondo una prassi che si sta consolidando, la Commissione bilancio dimostra di essere sempre più avara nell'espressione dei pareri. Detta Commissione si trova infatti sopraffatta da una mole di lavoro sproporzionata rispetto alla disponibilità di tempo, tanto che lo stesso presidente Andreatta ha invocato una diversa ripartizione dei lavori del Senato proponendo di destinare mezza giornata ai lavori dell'Aula e mezza giornata a quelli delle Commissioni; normalmente infatti, è l'Aula ad interferire con i lavori delle Commissioni, mentre non avviene mai il contrario.

Vorrei inoltre informare la Commissione che sono arrivati alla Presidenza numerosi telegrammi che sollecitano la soluzione dei problemi legati al disegno di legge al nostro esame. Inoltre la Licta minaccia nuovi scioperi. L'ANAV, poi, non conoscendo i nostri problemi regolamentari, ha interpretato il fatto che non si sia potuto licenziare il testo prima delle festività pasquali come un nostro atteggiamento di trascuratezza. Sarei pertanto il primo ad assumere la responsabilità del voto di questo provvedimento, che non presenta problemi di copertura finanziaria, anche in assenza del parere della 5^a Commissione.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

Ne do lettura, con l'avvertenza che, in ossequio alle regole per la formulazione tecnica dei testi legislativi, vengano introdotte, negli articoli in esame, le conseguenti modificazioni di carattere puramente formale:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di seguito denominata Azienda, si applicano, ai fini di quiescenza, le norme relative alla disciplina generale dei dipendenti civili dello Stato, di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1 si applica, ai fini del trattamento di previdenza, la disciplina del «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro

superstiti», gestito dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La spesa derivante dal pagamento del trattamento di quiescenza per il personale dell'Azienda è assunta dal bilancio dello Stato e fa carico al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. L'Azienda, ai fini dell'applicazione del comma 3, è tenuta al versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata sulla base contributiva di cui agli articoli 4 e 5, nonchè al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. I rapporti finanziari derivanti dal versamento della ritenuta e del contributo di cui al presente comma saranno regolati con decreto del Ministro del tesoro con decorrenza 1° gennaio 1982.

Vorrei proporre alcune modifiche di carattere formale. Al comma 1, dopo le parole «si applicano, ai fini», propongo di aggiungere le parole «del trattamento» - è questa una modifica che risponde ad una esigenza linguistica. Propongo altresì di sostituire le parole: «sulle prestazioni previdenziali a favore» con le altre: «sul trattamento di quiescenza». Inoltre vi è una correzione da operare al termine del comma 1: laddove il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 è indicato con il n. 1032 va sostituito con il n. 1092. Al comma 2, propongo di sostituire le parole: «sul trattamento di quiescenza» con le altre: «sulle prestazioni previdenziali a favore» e, alla fine del comma, il n. 1092, con cui è indicato il decreto del Presidente della Repubblica, va sostituito con il n. 1032.

Propongo, infine, di aggiungere, al comma 4, dopo le parole: «di cui agli articoli 4 e 5», le altre: «della presente legge».

Non facendosi osservazioni, metto ai voti tali modifiche di carattere formale.

Sono approvate.

Metto ai voti l'articolo 1, con le modifiche apportate.

È approvato.

Art. 2.

1. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda, adottati con determinazione del direttore generale dell'Azienda medesima, sono sottoposti al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonchè alla procedura prevista dall'articolo 166, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono trasmessi per il pagamento alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. I provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, del personale dell'Azienda, sono sottoposti al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonchè al controllo della Corte dei conti, secondo le norme previste in materia dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

3. I provvedimenti del direttore generale dell'Azienda relativi ai trattamenti di pensione privilegiata sono adottati, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, con la procedura stabilita dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

È approvato.

Art. 3.

1. La competenza per la concessione delle pensioni di reversibilità a favore degli aventi causa dei titolari di trattamento di quiescenza già dipendenti dell'Azienda è attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il trattamento provvisorio di pensione è attribuito ed erogato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direzioni provinciali del Tesoro.

3. I trattamenti provvisori già attribuiti ed erogati dall'Azienda sono fatti salvi sino all'emanazione del provvedimento definitivo e saranno oggetto di regolamento dei rapporti finanziari con il Tesoro di cui al comma 4 dell'articolo 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1982, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale dell'Azienda titolare di pensione diretta è ridotta, a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.122.

5. L'importo di cui al comma 4, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

6. Dalla data di cui al comma 4, ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa dei predetti dipendenti, la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.122 va operata in proporzione all'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le modalità di cui al comma 1.

7. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.

È approvato.

Art. 4.

1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda, è aumentata del 18 per cento la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni sottoindicati, integralmente percepiti:

- a) scatti di anzianità compreso lo scatto anomalo;
- b) superminimo professionale;

c) assegno *ad personam* di cui all'articolo 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le seguenti voci retributive corrisposte ai dipendenti dell'Azienda concorrono ad aumentare la pensione normale e privilegiata o l'indennità una volta tanto nella misura del 40 per cento e secondo le aliquote di pensionabilità previste dalle vigenti disposizioni:

- a) indennità di controllo;
- b) indennità di volo;
- c) indennità tecnico-amministrativa;
- d) indennità professionale per il personale dirigente.

3. In caso di cumulo di più indennità viene considerata la più favorevole. Per il personale che fruisce dell'indennità di funzione per i quadri si considera, ai fini dell'aumento di cui al comma 2, l'indennità spettante per il profilo professionale di appartenenza.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le indennità di cui al comma 2, nella misura ivi indicata, concorrono a costituire la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico di cui all'articolo 1, comma 2.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento al comma 2 volto ad elevare dal 40 al 60 per cento le aliquote di pensionabilità delle indennità di controllo, di volo, tecniche-amministrative e delle indennità professionali per il personale dirigente.

NIEDDU, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come si vede si tratta di un emendamento estremamente semplice. Intendo sottolineare che il relativo onere è abbondantemente coperto. Inoltre vorrei proporre, come modifica di carattere formale, una diversa formulazione del comma 2 che, qualora venisse approvato l'emendamento testè illustrato, così reciterebbe:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le seguenti voci retributive corrisposte ai dipendenti dell'Azienda concorrono, nella misura del 60 per cento del loro importo, alla determinazione della base pensionabile:

- a) indennità di controllo;
- b) indennità di volo;
- c) indennità tecnico-amministrativa;
- d) indennità professionale per il personale dirigente».

PETRONIO, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento e sulle proposte di modifica di carattere formale avanzate dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento e le modifiche formali proposti dal relatore.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:

a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;

b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.

È approvato.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 per il riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio si applicano, al personale dell'Azienda, le disposizioni previste in materia per i dipendenti civili e militari dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale dell'Azienda che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

3. L'equo indennizzo è liquidato con determinazione del direttore generale dell'Azienda, previa delibera del consiglio di amministrazione, in base alle categorie di menomazioni dell'integrità fisica ed in conformità delle tabelle A e B di cui al comma 2.

4. Le modalità per la concessione dell'equo indennizzo, secondo le norme previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

È approvato.

Art. 7.

1. Per il personale proveniente dai ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, il servizio prestato dalla data di cancellazione dai ruoli di provenienza fino alla data di immissione nei ruoli aziendali viene valutato secondo le norme di cui alla presente legge.

2. Il servizio prestato anteriormente alla data di immissione nei ruoli aziendali del personale già dipendente proveniente da Amministrazioni statali o enti pubblici è valutato secondo le norme dell'Amministrazione o dell'ente di provenienza.

È approvato.

Art. 8.

1. Per quanto non previsto nella presente legge, restano ferme le norme di cui ai due testi unici richiamati nell'articolo 1, commi 1 e 2.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

SENESI. Voteremo a favore del disegno di legge in esame in quanto si tratta di una materia su cui stiamo discutendo da due o tre anni ed inoltre perchè in questo senso si sono impegnati i Gruppi presenti all'incontro con le organizzazioni sindacali.

PATRIARCA. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole all'approvazione immediata del provvedimento. Ciò corrisponde ad un'attesa molto viva da parte del personale addetto al traffico aereo.

ULIANICH. Il Gruppo della Sinistra indipendente esprimerà voto favorevole al disegno di legge al nostro esame che finalmente sancisce le necessarie norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, norme da lungo tempo attese.

SANESI. Annuncio, a nome del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, il voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO